



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00980/2021

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 66/2021, presentato, in data 16 giugno 2021, dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Eurogymnica Torino nei confronti della Federazione Ginnastica Italiana (FGI) avverso la sentenza n. 2/2021 emessa dalla Corte Sportiva d'Appello FGI in data 14 maggio 2021 e depositata in data 17 maggio 2021, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la sentenza n. 1/2021, resa dal Giudice Sportivo FGI in data 31 marzo 2021 e pubblicata in data 2 aprile 2021, che aveva reso inefficaci *ex tunc* i risultati di gara conseguiti dall'atleta Mariia Sergeeva, partecipante al Campionato di Serie A1 GR con l'ASD Eurogymnica di Torino, nel Campionato Nazionale Serie A1 GR-2 Prova, svoltasi al Pala Banco di Desio il 6 marzo 2021, nonché ogni altro effetto correlato sulla Classifica ovvero ogni gara cui la stessa ha partecipato in assenza di valido tesseramento per la stagione sportiva in corso, e aveva irrogato, a carico della ASD Eurogymnica Torino, l'ammenda pari ad € 600,00, per la violazione degli artt. 2 e 6 del Regolamento di Giustizia, in combinato disposto con la Circolare del CONI, con regime di responsabilità solidale ex art. 6, comma 3, Regolamento di Giustizia.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FGI.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 19 luglio 2021.

IL PRESIDENTE
F.to Mario Sanino

IL RELATORE
F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma in data 19 luglio 2021.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face